



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO

EX ART. 70 comma 1 CCII

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Luciani,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da ANDREOLA Mario (C.F.: NDRMRA51T04L458C) e COLELLA Antonietta (C.F.: CLLNNT57B63L458T);

esaminata la documentazione allegata;

considerato che il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente - ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII, che la proposta e il piano risultino ammissibili, e dunque che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura prescelta;

rilevato che:

-sussistono le condizioni di cui agli artt. 67 e ss. CCII;

-la documentazione a corredo della proposta risulta completa;

-non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

considerato che i debitori hanno chiesto disporsi l'apertura della procedura, prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

- **AMMETTE** la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti;

- **DISPONE** che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Campobasso, a cura della cancelleria;

- **DISPONE** che la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R o mail PEC, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;



Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 22-1/2023

- **DISPONE** che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo G.D. e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie, contestualmente allegando la prova dell'avvenuta comunicazione a tutti i creditori della proposta e del piano;

- **DISPONE** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori sino alla conclusione del procedimento;

-MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al professionista incaricato delle funzioni di OCC.

Campobasso, 7 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani



Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 22-1/2023

- **DISPONE** che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo G.D. e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie, contestualmente allegando la prova dell'avvenuta comunicazione a tutti i creditori della proposta e del piano;

- **DISPONE** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori sino alla conclusione del procedimento;

-MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al professionista incaricato delle funzioni di OCC.

Campobasso, 7 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani





TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO

EX ART. 70 comma 1 CCII

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Luciani,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da ANDREOLA Mario (C.F.: NDRMRA51T04L458C) e COLELLA Antonietta (C.F.: CLLNNT57B63L458T);

esaminata la documentazione allegata;

considerato che il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente - ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII, che la proposta e il piano risultino ammissibili, e dunque che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura prescelta;

rilevato che:

- sussistono le condizioni di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
- la documentazione a corredo della proposta risulta completa;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

considerato che i debitori hanno chiesto disporsi l'apertura della procedura, prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

- **AMMETTE** la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti;
- **DISPONE** che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Campobasso, a cura della cancelleria;
- **DISPONE** che la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R o mail PEC, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:
 - a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;



Avv. Giacinto MACCHIAROLA
Via Muricchio n.3 - Tel e Fax 0874.311188
PEC : studiolegalemacchiarola@pec.it
86100 CAMPOBASSO

Avv. Davide PASCALUCCI
Via Umberto I n.18/A - Tel-Fax 0874.98432
PEC: dottdavidepasca@pec.giuffre.it
86100 CAMPOBASSO

TRIBUNALE di CAMPOBASSO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex art. 67 e segg. C.C.I.I. (D.Lgs. n. 14/2019 e succ. m. e i.)

I sig.ri **ANDREOLA Mario**, nato a Tufara (CB), il 04.12.1951, C.F.: NDRMRA51T04L458C e **COLELLA Antonietta**, nata a Tufara (CB), il 23.02.1957, C.F.: CLLNNT57B63L458T, entrambi residenti in Campobasso, Via Gramsci n. 32, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Davide Pascalucci (C.F.: PSCDVD85R29B519D - FAX: 0874.98432 - PEC: dottdavidepasca@pec.giuffre.it) e dall'Avv. Giacinto Macchiarola (C.F.: MCCGNT70A24B519F - FAX: 0874.311188 - PEC: studiolegalemacchiarola@pec.it), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Campobasso alla via Muricchio n. 3, in virtù di procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

Premesso

I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento - così come definita dall'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - stante l'impossibilità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Pertanto, volendo avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositavano apposita domanda (*doc.n.1*) presso l'O.C.C. della Camera di Commercio del Molise, che nominava l'Avv. Assunta Pistilli quale Gestore della Crisi.

Tanto premesso

i sig.ri **ANDREOLA Mario** e **COLELLA Antonietta**, come sopra rappresentati e difesi, formulano la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 67 e segg. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII (D.Lgs.n.14/2019 come modificato dal D.Lgs.n.83/2022).

Sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura

I ricorrenti:

- si trovano in una situazione di sovraindebitamento intesa quale stato di crisi e di insolvenza che comporta l'incapacità e l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- sono "*consumatori*" in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Infatti, il Sig. Andreola è pensionato e non ha mai esercitato attività di impresa mentre la sig.ra Colella è assunta alle dipendenze della LGA Service Soc. Coop. Pulizie Enel, con la qualifica di operaia;
- non sono, pertanto, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non hanno mai fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- hanno proposto un piano di ristrutturazione con indicazione specifica dei tempi e delle modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, indicando tutti i creditori con le relative somme dovute, nonché le proprie entrate reddituali e le spese necessarie al proprio sostentamento.
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori,

Da qui la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura richiesta, come argomentato nella presente proposta e confermato dall'OCC nella propria relazione.

Composizione nucleo familiare. Situazione patrimoniale

I ricorrenti hanno contratto matrimonio il 26.12.1976, in regime di comunione legali dei beni, e dall'unione coniugale sono nati tre figli: Antonella il 29/01/1978 ed i gemelli Gianni e Valter il 31/03/1981, oggi non conviventi con gli istanti; attualmente, infatti, il nucleo familiare è composto solo da essi ricorrenti (*doc.n.2*).

Il sig. Andreola è pensionato e percepisce un assegno mensile di circa € 1.300,00. La sig.ra Colella è assunta alle dipendenze della LGA Service Soc. Coop. Pulizie Enel, con contratto part-time a tempo indeterminato dal 01.10.2019 e percepisce una retribuzione mensile di circa € 400,00 come da dichiarazioni dei redditi in atti (*doc.n.3*).

Il patrimonio immobiliare del sig. Andreola consta di:

- appartamento sito in Campobasso, Via Gramsci n.32, acquistato -a riscatto- in data 12.02.2016, dall'Istituto Autonomo Case Popolare al prezzo complessivo di € 22.368,78 (cfr. atto pubblico *-doc.n.4-*), in comproprietà con la moglie Colella nella misura di ½;
- fabbricato sito in Tufara, Via San Giovanni nn.56/58, di cui è proprietario per la quota di 1/3;
- fabbricato sito in Tufara (CB), Via San Giovanni n.16, di cui è proprietario per la quota di 1/4;
- terreni -con annesso fabbricato rurale- siti in Tufara (CB), di cui è proprietario per la quota di 1/3;

il tutto per un valore complessivo pari ad € 33.500,00, come da perizia estimativa a firma del Geom. Pio Bartolomeo (*doc.n.5*).

Il patrimonio immobiliare della sig.ra Colella consta di:

- appartamento sito in Campobasso, Via Gramsci n.32, acquistato -a riscatto- in data 12.02.2016, dall'Istituto Autonomo Case Popolare al prezzo complessivo di € 22.368,78 (*doc.n.4*), in comproprietà con il marito Andreola nella misura di ½;
- fabbricato sito in Tufara (CB), Via San Giovanni nn.17/19, di cui è proprietaria per la quota di ½;
- terreni siti in Tufara (CB), di cui è proprietaria per la quota di ½;

il tutto per un valore complessivo pari ad € 33.300,00, come da perizia estimativa a firma del Geom. Pio Bartolomeo.

Dunque, il patrimonio immobiliare dei ricorrenti ha un valore complessivo pari ad € 66.800,00.

Si evidenzia, tuttavia, che l'unico cespite di cui i ricorrenti sono proprietari per l'intero (per la quota di ½ ciascuno) è la casa popolare adibita ad abitazione familiare, sita in Campobasso alla Via Gramsci n. 32, stimata in complessivi € 46.324,00; per gli immobili siti in Tufara entrambi i coniugi sono proprietari pro quota insieme a soggetti estranei alla presente procedura.

Quanto al patrimonio mobiliare, il sig. Andreola è proprietario dell'autovettura Ford tg. DS920WG, anno di immatricolazione 2009, mentre la sig.ra Colella è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg. BP527PT, anno di immatricolazione 2000, utilizzata dalla ricorrente per recarsi sul posto di lavoro; trattasi di autovetture di valore di mercato pressochè pari a zero, vista la vetustà e lo stato d'uso.

SITUAZIONE DEBITORIA

Andreola Mario

1. Finanziamento personale FIDES. Debito residuo € 20.445,00.

Trattasi di contratto di cessione del quinto della pensione Fides n. 791040, con durata dal 31/08/2020 al 31/07/2025, con rata mensile di € 235,00, derivante da prolungamento della precedente cessione concessa dall'Istituto Previdenziale il 13/01/2016 ed estinta il 21/07/2020 mediante versamento diretto di € 13.206,19 (il tutto per avere una immediata liquidità di circa € 5.000,00);

2. Finanziamento personale Findomestic, con fideiussione di Colella Antonietta. Debito residuo € 55.827,19.

Trattasi di un rifinanziamento di importo netto di € 60.000,00 utilizzato quasi interamente per estinguere un precedente prestito Findomestic ed il residuo del mutuo contratto con Monte Paschi di Siena (€ 32.639,13), con rimborso a mezzo 120 rate mensili di € 702,90.

3. Linea di credito con carta Findomestic, con fideiussione di Colella Antonietta. Debito residuo € 5.136,70.

Trattasi di una linea di credito di € 5.000,00, con rata mensile di € 150,00.

Colella Antonietta

4. Finanziamento personale Compass. Debito residuo € 14.300,84.

Trattasi di un prestito personale lordo pari ad € 15.682,22, con abbinata polizza di € 702,28, con un netto a favore di Colella di € 10.000,00 e con rimborso a mezzo 84 rate mensili di € 185,33.

TABELLA DI RIEPILOGO:

<i>Creditori</i>	<i>Debito Residuo</i>	<i>Rata Mensile</i>
Finanziamento personale FIDES (Andreola)	20.445,00	235,00
Finanziamento personale FINDOMESTIC (Andreola con fideiussione di Colella)	55827,19	702,90
Linea di credito con carta FINDOMESTIC (Andreola con fideiussione di Colella)	5.136,70	150,00
Finanziamento personale COMPASS (Colella)	<u>14.300,84</u>	<u>185,33</u>
Totali	95.709,73	1.273,23

Pertanto, tali finanziamenti comportano, per i coniugi Andreola-Colella, il pagamento di una rata mensile pari a complessivi € 1.273,23.

Per completezza, si evidenzia che la signora Colella ha prestato garanzia fideiussoria in favore del figlio, Andreola Valter, relativamente al finanziamento Findomestic n. 25964334 - non oggetto della presente proposta - i cui pagamenti, da parte del debitore principale, Andreola Valter, ad oggi risultano regolari.

Cause di indebitamento

Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

I debiti contratti dai ricorrenti derivano da esigenze personali e del proprio nucleo familiare.

Infatti una parte dei finanziamenti è stata contratta per far fronte alle spese matrimoniali dei figli: Antonella si è sposata nel 2009, Gianni si è sposato nel 2021, Valter si è sposato nel 2011 ma si è separato dal 2019 e, attualmente, frequenta assiduamente la casa dei genitori, insieme a suo figlio (Mario Andreola). Altro finanziamento è stato contratto per il riscatto della casa popolare dallo IACP in data 12.06.2016, mediante sottoscrizione con l'INPS della cessione del quinto dello stipendio.

Cosicché, per far fronte ai bisogni della famiglia, i coniugi hanno iniziato ad utilizzare il fido concesso dalla Banca Monte Paschi poi trasformato in mutuo, sino a sottoscrivere con l'INPS la cessione del quinto dello stipendio per il riscatto della casa popolare; pertanto, lo stipendio mensilmente era in gran parte assorbito dalle rate della cessione e del mutuo tanto che, di lì a qualche anno, i coniugi accettavano la proposta di estinzione della cessione del quinto e del mutuo a fronte di maggiore liquidità (La Fides estingueva la cessione dell'INPS versando la somma di € 13.206,19 all'Istituto cessionario e concedendo liquidità con un nuovo piano di rimborso rateale scadente il 2025; la Findomestic erogava un finanziamento con cui estingueva il mutuo contratto con la Monte Paschi e rifinanziato un precedente prestito, erogando solo una piccola differenza come nuova liquidità in favore di Andreola).

Vale a dire che i coniugi Andreola-Colella si sono ritrovati a stipulare una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenendo che fosse l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa -divenuta di volta in volta insostenibile - e far fronte alle esigenze familiari.

Da qui l'assenza di colpa grave in capo ai ricorrenti. Il ricorso al credito, infatti, non può essere reputato colposo, poiché i debitori non hanno agito con grave negligenza o imperizia -le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità; la stipula di finanziamenti cd. a catena risulta giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica dei debitori ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti (ex plurimis Trib. Torino 21.03.2023).

Per tali ragioni, oggi i ricorrenti si ritrovano con una rata mensile di finanziamenti pari ad € 1.273,23, insostenibile a fronte del reddito familiare di circa € 1.700,00 mensili.

Resoconto della solvibilità negli ultimi cinque anni

Riguardo alla diligenza prestata dagli istanti nell'adempiere le obbligazioni negli ultimi cinque anni, si può sostenere quanto segue:

- non hanno subito protesti;
- non hanno altri debiti, all'infuori di quelli sopra indicati;

- non hanno procedure esecutive a carico;
- non risultano posti in essere atti in frode ai creditori;
- non sono state riscontrate dismissioni patrimoniali di alcun genere.

I predetti dati confermano, quindi, che gli istanti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, in ossequio all'art. 69, comma I, CCII.

Come dichiarato dai ricorrenti non pende alcun giudizio né sono pervenute richieste e/o contestazioni stragiudiziali.

Sintesi della proposta

La proposta prevede il pagamento in prededuzione delle spese della procedura, pari ad € 4.320,28 quali compensi dell'OCC ed € 1.000,00 quali compensi dei sottoscritti procuratori, nonché il pagamento della complessiva somma di € 42.000,00 da corrispondersi in n. 84 rate mensili (7 anni) da € 500,00 ciascuna, in favore dei creditori.

Detta proposta appare equa, fattibile e compatibile sia con la capacità reddituale degli istanti sia con i costi necessari per il proprio sostentamento.

Si consideri, infatti, che il reddito medio mensile dei coniugi Andreola – Colella ammonta a circa € 1.700,00 (di cui € 1.300,00 del marito ed € 400,00 della moglie) mentre le spese medie mensili necessarie al sostentamento risultano pari ad euro 1.200,00 (cfr. ricevute in atti) così distinte su base annua:

Energia elettrica	€	600,00
Gas	"	1.800,00
Acqua	"	300,00
Tari	"	150,00
Assicurazioni auto	"	310,00
Bolli auto	"	150,00
Fitto cantina demanio	"	300,00
Benzina veicoli	"	2.800,00
Spese sanitarie	"	800,00
Canone TV	"	108,00
Spese alimentari abbigliamento, manutenzioni beni, prodotti pulizia ecc...	"	7.000,00
IMU immobile Tufara (CB)	"	110,00
TOTALE SPESE ANNUALI	€	14.428,00
Spesa Su Base Mensile	€	1.202,00

L'analisi dei dati Istat (report 09.06.2022) della famiglia media italiana -composta da 2 componenti- fa ritenere più che congrue e contenute le spese indicate dal ricorrente.

	NUMERO DI COMPONENTI				
	1	2	3	4	5 e più
SPESA MEDIANA MENSILE	1.496,29	2.088,27	2.506,76	2.710,79	2.658,68
SPESA MEDIA MENSILE	1.796,33	2.450,51	2.881,20	3.105,54	3.233,98

Da qui la somma di € 500,00 messa a disposizione dei creditori.

Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

L'ammissione dei ricorrenti alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e la proposta formulata, pur comportando una falcidia dei crediti di circa il 50% assicurerebbe, comunque, una percentuale di soddisfazione non inferiore a quella che si otterrebbe in caso di liquidazione del patrimonio, consistente nel patrimonio immobiliare stimato in complessivi € 66.800,00, come da perizia estimativa a firma del Geom. Pio Bartolomeo (*doc.n.5*).

Per conforto, si tenga conto dei costi elevati e dei tempi processuali non brevi che caratterizzano una procedura esecutiva di liquidazione coattiva del bene, senza considerare - nell'attuale frangente economico - l'incognita dell'esito di una vendita giudiziaria e/o dell'ammontare del presunto attivo realizzabile, a seguito dei ribassi previsti dalla legge.

A ciò aggiungasi che, l'unico cespite di cui entrambi sono proprietari per l'intero (per la quota di ½ ciascuno) è la casa popolare adibita ad abitazione familiare, sita in Campobasso alla Via Gramsci n. 32, stimata in complessivi € 46.324,00; per gli immobili siti in Tufara entrambi i coniugi sono proprietari pro quota insieme a soggetti estranei alla presente procedura, il che richiederebbe, in caso di liquidazione coattiva, l'ulteriore procedura di divisione con i relativi costi e tempistiche non certo brevi. Senza considerare che, a parte la casa di abitazione sita in Campobasso, gli altri beni sono tutti situati nel piccolo Comune di Tufara (CB), dove il mercato immobiliare è ormai fermo da anni.

Inoltre, è da tenere presente che anche un'eventuale procedura di pignoramento presso terzi degli emolumenti mensili - considerato l'ammontare (€ 1.300,00 per Andreola ed € 400,00 per Colella) e la tipologia dei due emolumenti - non lascerebbe margine di soddisfacimento dei creditori.

Con la presente proposta, invece, i creditori potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito, nell'arco di 7 anni, subito dopo l'omologazione, previo pagamento delle spese della procedura.

La soddisfazione dei crediti avverrà a mezzo pagamenti mensili, nella misura proposta di € 500,00, importo compatibile sia con la capacità reddituale degli istanti sia con i costi necessari per il proprio sostentamento.

La durata complessiva del Piano (7 anni) seppur riguardi un lasso temporale non trascurabile, risulta accettabile e ragionevole, ove si consideri che la normativa vigente non pone un limite temporale e che la durata del piano proposto è pienamente conforme ai principi giurisprudenziali elaborati in materia (*Cass., Sez. I, sent.n.27544 del 28.10.2019, decreto 08.05.2022, Tribunale di Trani, decreto 02.05.2023, Tribunale di Campobasso, decreto 07.06.2021, Tribunale di Campobasso; decreto 21.05.2019, decreto 21.02.2019, Tribunale di Napoli; decreto 10.07.2017 del Tribunale di Campobasso; Cass. Civ. sent.n.22159 del 03.07.2019; decreto 18.02.2017 del Tribunale di Napoli Nord; decreto 24.05.2018 del Tribunale di Como, decreto 29.05.2018 del Tribunale di Mantova, Cass. Civ. sent.n.22159 del 03.07.2019*) ed alle statuizioni ex Legge Pinto in ordine alla responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei procedimenti, in caso di moratoria superiore ai 5/7 anni.

A corredo della presente proposta, oltre alla documentazione fornita al Gestore, si depositano:

1. domanda presso l'O.C.C. della Camera di Commercio del Molise;
2. stato di famiglia;
3. dichiarazioni dei redditi;
4. atto pubblico 12.02.2016;
5. perizia estimativa a firma del Geom. Pio Bartolomeo;
6. certificato carichi pendenti.

Tanto premesso

i sig.ri Andreola Mario e Colella Antonietta,
come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO


che l'On.le Tribunale adito, visto l'art. 70 del CCII, espletati gli adempimenti di rito, accertata l'ammissibilità della proposta, disponga l'apertura della procedura,

prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti, con tutti i consequenziali provvedimenti e adempimenti di legge.


Salvis iuribus

Campobasso, 7 giugno 2023.

Andreola Mario



Colella Antonietta



Avv. Davide Pascalucci



Avv. Giacinto Macchiarola



Avv. Assunta Pistilli
Patrocinante in Cassazione
Via XXIV Maggio, 137 – 86100 Campobasso
Tel. 0874/438552 Fax 0874/318364
assuntapistilli@gmail.com
pec: avv.assuntapistilli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Sezione Fallimentare

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Relazione del Gestore della Crisi da sovraindebitamento designato nell'ambito del Procedimento n. 28/2022 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - OCC della Camera di Commercio del Molise in ordine alla proposta del piano del consumatore formulata da
ANDREOLA Mario e COLELLA Antonietta

* * *

La sottoscritta, avv. Assunta Pistilli, iscritta all'Albo degli Avvocati di Campobasso al n. 486 giusta delibera dell'11.10.2002, con studio in Campobasso, alla via XXIV Maggio, 137 (cod.fisc.PSTSNT64B45M057H, posta elettronica certificata: avv.assuntapistilli@pec.giuffre.it, tel. 0874.438552 fax 0874.318364, cellulare 3332490662, indirizzo posta elettronica ordinaria: assuntapistilli@gmail.com), è stata nominata dall'OCC della Camera di Commercio del Molise, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai coniugi **Andreola Mario** nato a Tufara (CB) il 4.12.1951 (C.F. NDRMRA51T04L458C), pensionato e **Colella Antonietta**, nata a Tufara (CB) il 23.2.1957 (C.F. CLLNNT57B63L458T), professione operaia con contratto a tempo indeterminato; i ricorrenti sono entrambi residenti in Campobasso alla Via Gramsci, n. 32.

La sottoscritta, in relazione alla nomina di cui sopra,

preliminarmente dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCH ed attesta che: a) non sussistono, in relazione alla propria persona, condizioni di incompatibilità per



l'espletamento dell'incarico; b) non si trova in situazioni di conflitto di interesse; c) non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto degli istanti e/o dei loro creditori. Dichiaro, altresì, di essere titolare di polizza a copertura dei rischi RC professionale Tokio Marine HCC, stipulata con la compagnia Tokio Marine Europe S.A., scadente il 13/02/2024.

La sottoscritta, previa sottoscrizione del preventivo ex art. 10, co.III, D.M.202/2014 ha proceduto a redigere la presente relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del CCII in merito alla proposta di piano del consumatore presentata dai debitori, Andreola Mario e Colella Antonietta

I. Attività svolte.

La sottoscritta ha poi esaminato, attraverso alcuni incontri con gli interessati ed i loro legali, Avv.ti Giacinto MACCHIAROLA e Davide PASCALUCCI, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti attraverso l'attività di circolarizzazione ulteriori documenti relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

2. E' stato riscontrato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del CCII e cioè che effettivamente sussiste lo stato di crisi e di insolvenza dei debitori.

3. La sottoscritta ha poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata:

- non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da qui quella in esame;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non sono emersi elementi che facciano ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con



l'intento di danneggiare i creditori medesimi;

- non sono state riscontrate dismissioni patrimoniali negli ultimi cinque anni.

4. E' stata quindi approfondita l'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio di cui all'art. 268 CCII, concludendo per la fattibilità del piano.

II. Beni di proprietà.

I signori Andreola e Colella, coniugati in regime di comunione legale, nel febbraio del 2016 hanno chiesto all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Campobasso l'assegnazione a riscatto dell'alloggio facente parte del fabbricato sito in Via Gramsci n. 32; inoltre gli stessi sono intestatari di beni immobili siti nel comune di Tufara (CB) con un patrimonio immobiliare complessivo pari ad € 66.800,00.

Per quanto riguarda i beni mobili registrati la famiglia Andreola possiede due autovetture: una Ford intestata al signor Andreola Mario immatricolata nel 2009, targata DS920WG, e una Fiat Panda intestata alla Signora Colella immatricolata nel 2000 targata BP527PT utilizzata dalla ricorrente per recarsi sul posto di lavoro. Il valore di mercato dei predetti mobili registrati è pressochè nullo.

III. Cause dell'indebitamento.

Dalla disamina della documentazione depositata dai debitori a corredo del piano di risanamento e dall'esame della documentazione acquisita dalla scrivente emerge che i debiti sono sorti esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari.

Come riportato nel ricorso, la famiglia Andreola è composta dal signor Mario e dalla moglie, Antonietta Colella; entrambi risultano essere residenti in Campobasso nella casa di loro proprietà in Via Antonio Gramsci, n. 32 riscattata dallo IACP accedendo al Prestito con cessione del quinto erogato dall'INPS nel gennaio 2016.

Il signor Andreola, oggi in pensione, ha dedicato la totalità delle proprie energie lavorative prima all'estero e successivamente alle dipendenze della Agenzia del Territorio di Campobasso, con mansioni di commesso, con contratto a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 1979 e sino al luglio 2011, anno in cui è stato collocato in pensione. L'importo netto della pensione è pari ad € 1.034,00 al netto della cessione del quinto in favore della Finanziaria Finabruzzo.



La signora Colella lavora dal 01/10/2019 con contratto part-time presso la Cooperativa LGA Service (Società che effettua pulizie nei locali dell'ENEL subentrata alla Enel a Gemini s.r.l. di cui la stessa era già dipendente) con qualifica di operaia.

Allo stato attuale Colella Antonietta percepisce uno stipendio medio di € 400,00.

Nonostante la stabilità lavorativa i coniugi sono venuti a trovarsi in grave crisi di liquidità. Invero, il nucleo familiare dei ricorrenti in passato era formato da 5 persone; infatti dalla loro unione sono nati tre figli: Antonella, nata il 29/01/1978, ed i gemelli Gianni e Valter, nati il 31/03/1981. Mentre Antonella ha lasciato la casa dei genitori nel 2009 allorché ha contratto matrimonio, i gemelli hanno vissuto nella casa dei genitori sino a pochi anni or sono (Gianni si è sposato nel 2021, mentre Valter, già sposato ma separato dal 2019, frequenta insieme a suo figlio assiduamente la casa paterna).

Le cause della crisi economica in cui versano i ricorrenti, sono da addebitare anche a questa convivenza nella quale entrambi si sono accollati gli oneri della vita e delle spese comuni, sino ad indebitarsi oltre le proprie possibilità.

Per far fronte ai bisogni della famiglia, infatti, i coniugi hanno iniziato ad utilizzare il fido concesso dalla Banca Monte Paschi poi tramutato in mutuo, sino a sottoscrivere con l'INPS la cessione del quinto dello stipendio per il riscatto della casa popolare; così mensilmente lo stipendio era in gran parte assorbito dalle rate della cessione e del mutuo tanto che, di lì a qualche anno i coniugi, per avere un po' di liquidità, hanno accettato la proposta di Finabruzzo di estinzione della cessione del quinto nonché quella di Findomestic di contestuale estinzione del mutuo e rifinanziamento di un precedente prestito (La Fides ha estinto la cessione dell'INPS versando la somma di € 13.206,19 all'Istituto cessionario e concedendo un po' di liquidità con un nuovo piano di rimborso rateale scadente il 2025; la Findomestic ha erogato un finanziamento con cui ha estinto il mutuo contratto con la Monte Paschi ed rifinanziato un precedente prestito, erogando solo una piccola differenza di circa € 3.000,00 come nuova liquidità in favore di Andreola con rata mensile di € 702,90 e scadenza 05/05/1931).

Sta di fatto che i contratti oggi in essere con le finanziarie Compass, Finabruzzo e Findomestic prevedono complessivamente un onere mensile complessivo di € 1.273,23.



Tali circostanze hanno fortemente inciso sulla capacità degli Andreola di continuare a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti delle finanziarie.

In sostanza la proposta è indirizzata alle società finanziarie, rappresentanti il 100% dell'intero debito.

A tal proposito si fornisce l'elenco dei creditori con il riassunto della situazione debitoria

Tabella 1

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
1. Andreola Mario Finanziamento personale FIDES cessione del quinto chirografario	20.445,00	21,36
2. Andreola Mario Finanziamento personale Findomestic con fideiussione di Colella	55827,19	58,33
3. Andreola Mario Linea di credito con carta Findomestic con fideiussione di Colella	5.136,70	5,37
4. Colella Antonietta Finanziamento personale Compass	14.300,84	14,94
Totale	95.709,73	100%

1. Trattasi di contratto di cessione del quinto della pensione Fides n. 791040 con durata dal 31/08/2020 al 31/07/2025 con rata mensile di € 235,00 derivante da prolungamento della precedente cessione concessa dall'Istituto previdenziale il 13/01/2016 ed estinta il 21/07/2020 mediante versamento diretto di € 13.206,19 (il tutto per avere una immediata liquidità di 5-6 mila euro).

2. Trattasi di un rifinanziamento di importo netto € 60.000,00 utilizzato quasi interamente per estinguere un precedente prestito Findomestic ed il residuo del mutuo contratto con la Monte Paschi di Siena (€ 32.639,13) con rimborso a mezzo 120 rate mensili di € 702,90 sino al 05/05/1931.

3. Trattasi di una linea di credito di € 5.000,00 con carta con rata mensile di € 150,00.

4. Prestito personale lordo 15.682,22 con abbinata polizza di € 702,28, netto a favore di Colella € 10.000,00 con rimborso a mezzo 84 rate mensili di € 185,33.

La signora Colella, infine, ha prestato garanzia fideiussoria in favore del figlio, Andreola Valter, relativamente al finanziamento Findomestic n. 25964334 i cui pagamenti ad oggi risultano regolari.

IV. Esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.



Dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, e dalla autocertificazione dagli stessi sottoscritta, nonché dalle risultanze delle ricerche svolte, il sottoscritto professionista non ha rilevato l'esistenza di atti impugnati dai creditori e debiti iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate.

V. Informazioni circa la situazione familiare dell'istante e spese di sostentamento personale e familiare.

Considerata la composizione a due del nucleo familiare, gli istanti si sono premurati di definire una situazione economica complessiva dal punto di vista reddituale comprendente le voci attive, pari alla pensione di Andreola ed al netto dello stipendio part-time di Colella, e di spesa, commisurate alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare

Tabella 2

Spese familiari annue	Energia elettrica	€ 600,00
	Gas	€ 1.800,00
	Acqua	€ 300,00
	Tari	€ 150,00
	Assicurazioni auto	€ 310,00
	Bolli auto	€ 150,00
	Fitto cantina demanio	€ 300,00
	Benzina veicoli	€ 2.800,00
	<i>Spese sanitarie</i>	€ 800,00
	<i>Canone TV</i>	€ 108,00
	<i>Spese alimentari abbigliamento, manutenzioni beni, prodotti pulizia ecc...</i>	€ 7.000,00
	<i>IMU immobile Tufara (CB)</i>	€ 110,00
TOTALE ANNUO		14.428,00

Le spese personali sono state autocertificate dal proponente, tutta la documentazione utilizzata per i calcoli può essere esibita su richiesta.

Negli ultimi tre anni la famiglia ha percepito in media un reddito annuo di circa € 20.400,00 da cui detrarre € 14.428,00 per i bisogni della famiglia ed € 15.278,76 per i finanziamenti in essere.

È di tutta evidenza, a seguito dell'analisi numerica di quanto appena esposto che per quanto riguarda i redditi annuali residui utilizzabili al netto delle spese di



mantenimento, pur non mancando la volontà di far fronte ai propri impegni verso i creditori, e pur onorando tutti gli altri debiti di cui alle attività personali, gli istanti non hanno mai potuto contare in passato su margini utili all'estinzione del monte debiti complessivo, cristallizzando nel tempo l'attuale situazione di sovraindebitamento.

VI. Fattibilità del Piano e merito creditizio.

I coniugi Andreola al fine di ripianare i debiti contratti con le varie finanziarie hanno proposto ai creditori un Piano di ristrutturazione provvedendo a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari ad € 1.700,00 e le spese pari ad € 1.200,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui i debitori possono disporre per il rimborso dei prestiti senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

Da quanto su esposto risulta evidente l'oggettiva impossibilità di onorare gli impegni finanziari alle scadenze a causa della insussistenza di una congrua capacità reddituale.

L'indebitamento e, soprattutto, l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti neglienti dei coniugi Andreola che negli ultimi cinque anni non hanno subito protesti tantomeno sono stati ammessi a procedure di composizione della crisi e, non da ultimo, hanno provveduto con sacrificio e correttezza a prestare fede agli impegni debitori.

Invero, a parere di chi scrive, lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori era a conoscenza dei finanziatori che avrebbero dovuto avvedersi dei precedenti finanziamenti già ottenuti dai debitori, tanto in violazione dell'articolo 124-bis del D.Lgs. 385/1993 a mente del quale: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito."*

Nel caso di specie sembrerebbe che non sia stato valutato correttamente il merito



credizio posto che i contratti attualmente in essere sono ri-finanziamenti utilizzati in gran parte per estinguere finanziamenti precedenti.

VII. convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

Sebbene il CCII non richieda che l'OCC si pronunci sulla probabile convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, nel caso di specie la vantaggiosità del piano appare *ictu oculi*. Come si evince dalla perizia di stima in atti, il valore totale degli immobili di proprietà dei debitori ammonta ad € 66.800,00.

Più precisamente, il valore dei cespiti in capo ad Andreola Mario ammonta ad € 33.500,00 di cui € 31.800,00 per i fabbricati ed € 1.700,00 per i terreni; quello in capo a Colella Antonietta è pari ad € 33.300,00 per i fabbricati ed € 5.700,00 per i terreni. L'unico cespite di cui entrambi sono proprietari per l'intero (50% ognuno in regimendi comunione) è la casa popolare adibita ad abitazione familiare, sita in Campobasso alla Via Gramsci n. 32; per gli immobili siti in Tufara entrambi i coniugi sono proprietari pro quota insieme a soggetti estranei alla presente procedura. Per tali ultimi cespiti la procedura liquidatoria sarebbe estremamente costosa dovendo probabilmente attivare preliminarmente il giudizio di divisione per poi procedere alla vendita della quota in capo ai debitori; tral'altri si tratta di cespiti siti in Tufara (CB) classificata zona interna e, quindi, poco appetibili. Per i terreni, il loro scarso valore commerciale, rende parimenti sconsigliabile l'attivazione della procedura liquidatoria.

Ebbene, le somme che si potrebbero ricavare dalla vendita dell'unico cespite di cui i debitori sono proprietari per l'intero, qualora si pervenisse all'aggiudicazione al prezzo base con la riduzione di $\frac{1}{4}$ ed in sede di prima asta (circostanza piuttosto inveritiera), e senza contare i costi di procedura, ammontano ad € 34.743,0. sarebbero comunque inferiori rispetto a quanto offerto in pagamento dei creditori pari ad € 42.000,00.

VIII. Completezza e attendibilità della documentazione depositata.

Si fornisce qui di seguito l'elenco della documentazione depositata a corredo della Proposta e di quella messa a disposizione, su richiesta del sottoscritto professionista, nonché gli ulteriori documenti acquisiti nel corso della redazione della presente relazione particolareggiata:

- 1) proposta di Piano di ristrutturazione del consumatore ed allegati;
- 2) estratto atto di matrimonio coniugi Andreola-Colella;



- 3) certificato contestuale di Residenza stato e di Stato di famiglia Andreola e Colella;
- 4) documento d'identità in corso di validità Andreola e Colella;
- 5) Modello Unico 2020, 2021 e 2022 Andreola;
- 6) buste paga da gennaio a dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 Colella;
- 7) certificato di pensione Inps Andreola;
- 8) Modello Unico 2020, 2021 e 2022 Colella;
- 9) domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi inoltrata all'OCC di Campobasso presso la CCIAA Molise, con ricevuta di protocollo;
- 10) comunicazione nomina gestore della crisi Avv. Assunta Pistilli da parte della CCIAA Molise e preventivo compensi OCC;
- 11) posizione Fides Finabruzzo Andreola con comunicazione del residuo debito;
- 12) posizione Findomestic Andreola con comunicazione del residuo debito;
- 13) posizione Compass Colella con comunicazione del residuo debito;
- 14) visura al PRA Andreola;
- 15) visura al PRA Colella;
- 16) visura in Centrale Rischi Banca D'Italia Andreola;
- 17) visura in Centrale Rischi Banca D'Italia Colella;
- 18) visura negativa Agenzia Entrate Andreola;
- 19) visura protesti Andreola negativa;
- 20) visura protesti Colella negativa;
- 21) estratti conto corrente cointestato Banca Monte dei Paschi di Siena degli ultimi cinque anni;
- 22) certificati carichi pendenti e 335 C.P.P. Andreola e Colella;
- 23) atto di acquisto casa familiare a rogito Dott. Claudia Oliva;
- 24) relazione di consulenza estimativa proprietà immobiliari;
- 25) mutuo Monte Paschi di Siena;
- 26) Autocertificazione Andreola e Colella.

Il sottoscritto professionista ha esaminato la predetta documentazione, ritenendola completa ed attendibile, ed ha accertato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti, anche a seguito di verifiche a campione.

Si evidenzia, altresì, che, per una ricostruzione dell'esposizione debitoria quanto più attendibile possibile e per effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto



dichiarato dall'istante il sottoscritto professionista ha effettuato l'accesso presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e presso la Camera di Commercio del Molise acquisendo le seguenti informazioni:

- assenza di carichi pendenti presso anagrafe tributaria Agenzia delle Entrate;
- visura protesti negativa.

Dalla verifica dei dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della documentazione prodotta, da considerarsi, pertanto, sostanzialmente esaustiva ed affidabile.

IX. Passivo.

Attualmente l'indebitamento dei signori Andreola e Colella è il seguente:

CREDITI PREDEDUCIBILI

1 - O.C.C. - Camera di Commercio del Molise

Ai sensi del D.M.n.202/2014, i compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio ivi compresi i compensi del Gestore sono pari ad € 4.320,28 IVA compresa;

2 – Avv.ti Giacinto Macchiarola e Davide Pascalucci

I predetti Professionisti hanno assistito i signori Andreola e Colella nel corso della procedura da sovraindebitamento. Trattasi, pertanto, di crediti sorti in occasione e in funzione della presente procedura.

L'Avv. Giacinto Macchiarola vanta un credito complessivo pari ad € 500,00 comprensivi di oneri di legge;

l'Avv. Davide Pascalucci vanta un credito pari ad € 500,00 comprensivi di oneri di legge.

3) I crediti prededucibili verranno pagati prioritariamente rispetto ai chirografari (All'OCC € 1.296,08 sono stati già versati alla sottoscrizione dell'accordo ed € 3.024,20 verranno versati a far data dalla omologa del piano a mezzo rate da € 504,03 dal 1° al 6° mese post-omologa

Agli Advisors a mezzo rate da € 500,00 dal 7° all'8° mese post-omologa)

CREDITI AL CHIROGRAFO



1 - Debiti verso società finanziarie: Euro 95.709,73

Tabella 3

Creditore	Imp. Debito residuo	% falcidia	Debito post straleio	%
Andreola Mario Finanziamento personale FIDES	20.445,00	56,12	8.971,27	21,36
Andreola Mario Finanziamento personale Findomestic	55.827,19	56,12	24.496,97	58,33
Andreola Mario Linea di credito con carta Findomestic	5.136,70	56,12	2.253,98	5,37
Colella Antonietta Finanziamento personale Compass	14.300,84	56,12	6.275,21	14,94
Totale	95.709,73		41.997,43	100%

RIEPILOGO INDEBITAMENTO

PASSIVITA'	
PREDEDUZIONE	
OCC di Campobasso	3.024,20
Advisor Avv. Giacinto Macchiarola	500,00
Advisor Avv. Davide Pascalucci	500,00
Totale passività in prededuzione (A)	4.024,20
CHIROGRAFARIE	
Debiti verso società finanziarie	95.709,73
Totale passività al chirografo (B)	95.709,73

X. Attivo

designabile alla procedura

I signori Andreola sono proprietari di beni immobili e di due autovetture immatricolate nel 2000 e nel 2009; il signor Andreola percepisce una pensione di circa € 1.300,00 al lordo della cessione del quinto, mentre la signora Colella percepisce uno stipendio medio di € 400,00.

In definitiva il compenso netto medio mensile può essere quantificato in euro 1.700,00, dal cui importo totale è necessario, tuttavia, detrarre oltre alle spese



necessarie di sostentamento personali e familiari.

Considerata la composizione a due del nucleo familiare, i signori Andreola hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla proposta formulata il debito residuo nei confronti dei creditori ammonta in € 95.709,73 in rango chirografario.

La proposta dei ricorrenti per ripianare i propri debiti, ipotizzando che la posizione reddituale resti invariata, prevede:

il pagamento dei creditori, tutti chirografari, in ragione del 43,88% come specificato nella tabella 3 che si riporta di seguito per motivi di praticità:

Creditore	Imp. Debito residuo	% falcidia	Debito post stralcio	%
Andreola Mario Finanziamento personale FIDES – con cessione del quinto	20.445,00	56,12	8.971,27	21,36
Andreola Mario Finanziamento personale Findomestic	55.827,19	56,12	24.496,97	58,33
Andreola Mario Linea di credito con carta Findomestic	5.136,70	56,12	2.253,98	5,37
Colella Antonietta Finanziamento personale Compass	14.300,84	56,12	6.275,21	14,94
Totale	95.709,73		41.997,43	100%

XI. La proposta di accordo.

Da quanto è emerso dalla storia personale dei debitori, nonché dalla documentazione allegata al Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dagli accertamenti a campione effettuati dalla sottoscritta si può ritenere che per il tramite della instaurazione della presente procedura si possa fare fronte con successo ed in maniera risolutiva allo stato di sovraindebitamento in cui attualmente versano i debitori.

Quindi, per quanto esposto sopra e considerata che la capacità della famiglia sovraindebitata di remunerare mensilmente i debiti contratti è pari ad € 500,00, **la proposta formulata prevede il pagamento dei debiti in prededuzione per € 3.024,20 compensi OCC attraverso il pagamento a far data dalla omologa del piano a mezzo 6 rate da € 504,03 dal 1° al 6° mese post-omologa e a mezzo 2**



rate da € 500,00 dal 7° all'8° mese post-omologa.

Concluso il pagamento dei debiti in prededuzione, i debitori hanno proposto di remunerare il debito residuo ai creditori chirografari per 42.000,00 (così arrotondato per motivi di praticità) mediante la corresponsione della cifra mensile di € 500,00 in 84 rate.

Tabella 4

Tabella riassuntiva pagamenti a sette anni, con cadenza mensile a decorrere dal 9° mese post omologa

CREDITORE	TIPOLOGIA	PRIVILEGIATO CHIROGRAFARIO	IMPORTO DEBITO RESIDUO	% FALCIDEA	DEBITO POST STRALCIO	%	N. RATE	IMPORTO RATA
Fides – Finabruzzo	Finanz. personale	Chirografario	€ 20.445,00	56,12	€ 8.971,27	21,36	84	€ 106,81
Findomestic	Finanz. personale	Chirografario	€ 55.827,19	56,12	€ 24.496,97	58,33	84	€ 291,65
Findomestic	Linea di cred. con carta	Chirografario	€ 5.136,70	56,12	€ 2.253,98	5,37	84	€ 26,83
Compass	Finanz. personale	Chirografario	€ 14.300,84	56,12	€ 6.275,21	14,94	84	€ 74,71
					€ 41.997,43			€ 500,00

Tabella riassuntiva pagamenti in prededuzione, con cadenza mensile a decorrere dal 1° mese all'8° mese post omologa

CREDITORE	TIPOLOGIA	PRIVILEGI	IMPORTO DEBITO RESIDUO	FONTE	N. RATE	IMPORTO RATA
OCC	Compensi	Prededuzione	€ 3.024,20	Preventivo	6	€ 504,03
Advisor	Compensi	Prededuzione	€ 500,00	Preventivo	1	€ 500,00
Advisor	Compensi	Prededuzione	€ 500,00	Preventivo	1	€ 500,00

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione, ai sensi dell'art.68, del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 e ss.mm.ii., e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto professionista, visti



- i presupposti per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la istanza di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta dai ricorrenti, integrata dal presente atto, e dai relativi allegati;
- lo stato analitico delle posizioni debitorie/creditorie nonché gli ulteriori documenti ed informazioni che sono state rese disponibili;
- pur nell'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, con il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori chirografari potranno essere soddisfatti nella percentuale del 43,88 % nell'arco di sette anni.

esprime giudizio positivo

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta e della domanda di accesso alla procedura, formulata dai Debitori.

Si allegano i documenti come da separato indice.

La presente relazione è composta di n. 14 pagine e di un fascicolo per documenti, come da indice affollato.

Campobasso, 9 giugno 2023

Il Gestore
Avv. Assunta Pistilli

